

23_24011

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VALUTATORE -

**BANDO "DIGITALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PRODUTTIVO DELLE IMPRESE" LINEA B -
FONDO XX OA 111/23**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, dottor Mario Nicola Francesco Alparone, nato a Catania il 4 ottobre 1963, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, il 19.05.2023, rep. n. 174010 registrata a Torino in data 19.05.2023 n. 23063/1T, nel seguito "Finpiemonte"

E

Il sig./professore, nato a _____ il _____, codice fiscale _____ domiciliato per il presente contratto in _____ nel seguito "Valutatore" e ove congiuntamente "Parti"

Premesso che

- a. il PR FESR 2021/2027 Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 07/10/2022, è articolato su cinque priorità: Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale, Priorità II. Transizione ecologica e resilienza, Priorità III. Mobilità urbana sostenibile, Priorità IV. Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze, Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale;
- b. nell'ambito della Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale, sono stati previsti, tra l'altro, i seguenti obiettivi specifici:
 - RSO1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)", nel quale è inclusa tra le altre l'Azione I.1ii.2. "Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale";
 - RSO1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", nel quale è inclusa tra le altre l'Azione I.1iii.1. "Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale";
- c. con D.G.R. n. 32-6637 del 21 marzo 2023 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'istituzione dello strumento finanziario combinato "Fondo Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese" con una dotazione pari a € 80.000.000,00 e la relativa scheda tecnica di misura che fornisce i requisiti fondamentali per l'attuazione;

- d. con la medesima D.G.R. la Giunta ha demandato al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale la predisposizione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della Deliberazione;
- e. con Determinazione n. 293 del 5 luglio 2023 è stato approvato il Bando relativo all'Azione I.1ii.2 Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale (Linea a) per una dotazione pari a euro 50.000.000,00 e all'Azione I.1iii.1. Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale (Linea b) per una dotazione pari a euro 30.000.000,00;
- f. con la medesima Determinazione è stato approvato lo Schema di Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione del suddetto Bando, in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", approvata con DGR n. 27-5128 del 27 maggio 2022;
- g. ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando Finpiemonte, per l'ammissibilità sostanziale e la valutazione delle domande di agevolazione, si avvale di un Comitato di Valutazione che esprime un parere vincolante ed è composto da almeno un componente della Direzione Competitività del Sistema Regionale, almeno un componente di Finpiemonte, almeno un esperto indipendente in ambito digitalizzazione/transizione verde e almeno un esperto indipendente in ambito innovazione/ingegneria dell'ambiente;
- h. tra le attività di competenza di Finpiemonte risultano la selezione e contrattualizzazione di esperti tecnici;
- i. Finpiemonte ha selezionato il Valutatore esterno secondo le modalità previste dal "Regolamento per la selezione dei componenti esterni di comitati di valutazione e di esperti valutatori di progetti", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2022, applicando la modalità di selezione tramite Avviso pubblico e procedura comparativa;
- j. il Valutatore esterno indipendente ha confermato la disponibilità ad accettare l'incarico proposto da Finpiemonte;
- k. il presente incarico professionale è un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e, pertanto, al rapporto:
 - a. non è applicabile il complesso di obblighi dettati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - b. non è applicabile la normativa sull'obbligo di presentazione del DURC di cui al D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010.

Tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le Parti,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del contratto – Obblighi del Valutatore

Finpiemonte conferisce al Valutatore esterno, che accetta, ai sensi dell'art. 2222 c.c., l'incarico di partecipare, in qualità di membro effettivo, alle attività gestite dal Comitato Tecnico di Valutazione indicato in premessa al fine di effettuare una valutazione tecnica e di merito delle domande di agevolazione pervenute a valere sulla Linea b) Efficientamento produttivo delle imprese del "Fondo Digitalizzazione e

efficientamento produttivo delle imprese”, per il quale Finpiemonte ha chiesto la disponibilità all’incarico al Valutatore stesso.

Elenco attività

Detto incarico consiste nelle seguenti attività:

- 1 definizione e pianificazione delle modalità di valutazione delle domande di agevolazione, in accordo con le finalità del Bando e le linee guida della Regione Piemonte e di Finpiemonte, nonché in ottemperanza al par. 3.2 del preavviso del Bando e ai criteri indicati all’Allegato 6 dello stesso;
- 2 valutazione tecnica e di merito dei progetti pervenuti mediante la compilazione della griglia di valutazione, per quanto di competenza, di cui al sopracitato Allegato 6 e condivisione della stessa durante le sedute del Comitato;
- 3 definizione della richiesta di eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sulle progettualità e valutazione della suddetta documentazione;
- 4 definizione del parere di approvazione o rigetto delle istanze pervenute;
- 5 valutazione delle eventuali richieste di riesame delle domande e condivisione delle conseguenti decisioni e risposte da predisporre;
- 6 ogni altra attività connessa e riconducibile alle modalità di valutazione delle domande, così come previsto dal preavviso del Bando, ed eventuale supporto nel caso di specifiche criticità o necessità di chiarimenti in relazione ai giudizi espressi dal Comitato;
- 7 valutazione di eventuali richieste di variazione progettuale.

Articolo 2 – Incedibilità dell’incarico

Il presente incarico deve essere svolto in via esclusiva dal Valutatore incaricato con il presente contratto e non potrà essere ceduto in tutto o in parte.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2029, termine eventualmente prorogabile in funzione delle residue attività da svolgere, fermo restando l’obbligo di espletare per singola domanda tutte le attività previste all’articolo 1 “Oggetto dell’incarico – Obblighi del Valutatore”, le quali potranno avere termine di conclusione successivo alla data sopra indicata.

Articolo 4 – Corrispettivo

A titolo di corrispettivo, il compenso per tutte le attività svolte in relazione a ciascuna domanda di agevolazione è pari a € 200, al lordo di imposte e oneri fiscali e previdenziali.

Finpiemonte riconosce inoltre il rimborso delle spese di trasferta ragionevolmente sostenute dal Valutatore per la partecipazione alle sedute in presenza del Comitato di Valutazione e dietro presentazione di idonei giustificativi, rimessi alla valutazione di Finpiemonte stessa. Detto rimborso non potrà comunque essere superiore a Euro 500,00 per ciascun anno di espletamento dell'incarico.

Il Valutatore dichiara di poter percepire un compenso per il presente incarico in quanto soggetto non posto in quiescenza.

Il pagamento della prestazione di servizio sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN) e recante esplicito riferimento all'oggetto dell'incarico.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

Finpiemonte provvederà alla liquidazione del corrispettivo di cui al precedente art. 4 entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura ovvero dalla richiesta di pagamento (data fattura fine mese).

I documenti di pagamento dovranno essere emessi a consuntivo con cadenza semestrale e dovranno essere relativi agli esiti tecnici definitivi consegnati con l'esclusione quindi degli esiti sospesi.

Con l'approvazione del Decreto Legge nr. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. "Decreto Dignità"), convertito in Legge nr. 186 del 09 agosto 2018, le prestazioni rese da titolari di Partita Iva, soggette a ritenuta d'acconto, non rientrano nell'ambito applicativo del meccanismo dello Split Payment/Scissione dei Pagamenti.

Ai fini del pagamento, e richiamato quanto esposto nelle premesse, non sono applicabili l'art. 3 della legge n. 136/2010 e la normativa sull'obbligo di presentazione del DURC.

Prima dell'erogazione del corrispettivo, se superiore a euro 5.000,00 IVA inclusa, Finpiemonte provvederà altresì a verificare – ai sensi del D.M. n. 40/2008 – eventuali inadempimenti nei confronti dell'erario a carico del beneficiario del pagamento, tramite apposita richiesta all'Agenzia Entrate e Riscossione. Laddove emerga una situazione di inadempimento, Finpiemonte sarà tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la relativa somma all'Agenzia Entrate e Riscossione.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

Tutti gli atti, i dati, le notizie, i documenti e le informazioni, i relativi studi, elaborazioni e le analisi relative o connesse alle attività di progetto inerente l'incarico in oggetto (nel seguito le "Informazioni"), in qualunque forma ricevute, dovranno essere trattati con la massima riservatezza, potranno essere utilizzati

esclusivamente ai fini del presente incarico e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di Finpiemonte, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, che verranno tempestivamente comunicate a Finpiemonte.

Il Valutatore si obbliga a:

1. adottare misure che vincolino l'accesso alle "Informazioni", che devono essere custodite in copia unica, protette da idonee password, senza riprodurle in tutto o in parte, salvo il consenso scritto di Finpiemonte;
2. prendere le necessarie precauzioni onde prevenire ed evitare la divulgazione delle "Informazioni" sia ai membri della propria eventuale organizzazione sia a qualsivoglia persona fisica o giuridica;
3. consultare Finpiemonte, nel caso che per leggi, normative o disposizioni di Autorità competenti, risultasse necessario o opportuno divulgare le "Informazioni", allo scopo di addivenire ad un accordo sulle modalità, tempi e contenuto delle "Informazioni" da divulgare, senza che ciò possa in nessun modo comportare violazione di alcun obbligo di legge;
4. tenere indenne e manlevare Finpiemonte e Regione Piemonte dall'uso improprio delle "Informazioni" e così da ogni perdita, danno, spesa (ivi compresa ogni ragionevole spesa legale) o altra responsabilità che gli stessi possono essere chiamati a sopportare in relazione ad un'azione, richiesta, procedimento, inchiesta, investigazione, giudizio o decisione iniziati ovvero minacciati di essere iniziati ovvero eseguiti nei confronti degli stessi a causa di una violazione degli obblighi di cui al presente incarico;
5. a fronte di semplice richiesta scritta di Finpiemonte, ovvero alla scadenza del presente contratto, restituire a Finpiemonte tutta la documentazione fornita, ovvero procedere alla sua distruzione, congiuntamente a tutte le "Informazioni" di cui il Valutatore sia venuto in possesso.

Il Valutatore non ha obbligo di riservatezza rispetto a quelle tra le "Informazioni":

- che siano note prima di accettare la nomina come Valutatore;
- che siano già pubblicamente disponibili nel momento in cui vengono comunicate ai fini dell'espletamento dell'incarico;
- che divengano pubblicamente disponibili in un momento successivo alla accettazione della nomina come Valutatore senza alcuna colpa o errore da parte dello stesso;
- per la cui divulgazione abbia ricevuto consenso scritto da parte di Finpiemonte;
- che abbia dovuto divulgare in conformità a quanto previsto dal punto 3 del presente articolo.

Gli obblighi di cui al presente contratto sopravvivranno al completamento dell'incarico di valutazione, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa.

Essi cesseranno di essere efficaci solo quando le "Informazioni" diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Valutatore e comunque decorsi cinque 5 anni dalla cessazione, per qualunque causa, dell'incarico di cui in premessa.

Articolo 7 – Situazioni di conflitto di interessi

Il Valutatore dichiara di non essere a conoscenza di situazioni che possano determinare un conflitto di interessi rispetto all'incarico allo stesso conferito da Finpiemonte ai sensi del presente contratto.

Qualora, nello svolgimento dell'incarico, il Valutatore dovesse venire a conoscenza dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, lo stesso provvederà ad avvisare tempestivamente Finpiemonte e comunque adotterà una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

Articolo 8 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

La Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte, potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo del nome del Valutatore per scopi pubblicitari.

Il Valutatore non potrà utilizzare, neanche per proprio uso interno, detti risultati e non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte.

Articolo 9 – Proprietà industriale

Resta inteso che è riservata ai soggetti titolari del progetto oggetto della valutazione la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale connesso dal progetto stesso e che è fatto divieto al Valutatore di porre in essere ogni e qualsivoglia azione che possa ledere o interferire con i predetti diritti riservati.

Articolo 10 – Risoluzione e recesso dal contratto

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e seguenti, qualora il Valutatore abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze in relazione agli impegni assunti in questo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di Finpiemonte ad ottenere il risarcimento di eventuali danni e di trattenere, a titolo di penale, le somme dovute allo stesso quale compenso per le attività già svolte.

Finpiemonte e il Valutatore possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso di Finpiemonte, questa rimborserà al Valutatore le eventuali spese sostenute, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'attività svolta.

Nel caso di recesso del Valutatore, lo stesso potrà esercitare il diritto secondo modalità e tempistiche tali da non recare danno a Finpiemonte, impegnandosi sin d'ora a porre in essere tutte le opportune cautele.

Articolo 11 – Foro

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 12 – Modificazioni

Tutte le modifiche al presente contratto dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Articolo 13 – Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e le relative spese resteranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 14 - Protezione dei dati personali – GDPR 679/2016

Il Valutatore dichiara di aver ricevuto da Finpiemonte l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGDP 679/2016).

Torino, lì _____

Finpiemonte S.p.A.
Il Dirigente Delegato
Alessandro Serlenga

Il Valutatore
Professor
Francesco Pellicano

Accordo per la protezione dei Dati trattati "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale protezione dei dati 679/2016

Il presente accordo definisce le modalità con le quali la Società (di seguito "Responsabile" del trattamento dei dati) si impegna ad effettuare per conto di Finpiemonte S.p.A. (di seguito "Titolare") le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito definite.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare, il "**Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**".

Tale incarico si riferisce al contratto con Finpiemonte S.p.A., prot. 23-24011 del 4/07/2023 sopra richiamato.

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Responsabile del trattamento nominato si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle indicazioni di seguito riportate nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del RGPD 2016/679.

Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile garantisce che la sua organizzazione interna è stata progettata per rispettare i requisiti specifici di protezione dei dati e di aver adottato le misure tecniche ed organizzative segnatamente richieste dall'art. 28 comma 3, lett. c), 32 del RGPD per proteggere adeguatamente i dati del Titolare e di aver adottato misure tecniche ed organizzative progettate per assicurare la confidenzialità, integrità, disponibilità dei dati.
Il Responsabile informerà per iscritto il Titolare delle appropriate misure tecniche ed organizzative adottate.
2. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 e nella consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36.
3. Il Responsabile garantisce di trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Il Responsabile garantisce di trattare i dati conformemente alle indicazioni che di seguito vengono riportate dal Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che un'indicazione costituisca una violazione del Regolamento sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico, prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
5. Il Responsabile garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del contratto.
6. Il Responsabile garantisce che le "persone autorizzate al trattamento" abbiano ricevuto specifiche e dettagliate istruzioni dirette ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 29 del RGPD 2016/679, in particolare garantisce che tali persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o siano sottoposte ad un adeguato obbligo legale di riservatezza.
7. Il Responsabile garantisce l'applicazione dei principi (utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni o i servizi) di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
8. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali del Titolare. Il Responsabile fornirà senza ingiustificato ritardo al Titolare una descrizione dettagliata della violazione e qualsivoglia ulteriore informazione che il Titolare possa richiedere in relazione ad essa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura della violazione, il numero approssimativo di interessati, le categorie in questione, il numero approssimativo di registrazioni di dati in questione, il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e le probabili conseguenze della violazione, nonché le misure intraprese per (i) rimediare alla violazione di dati, (ii) mitigare l'impatto sugli interessati, (iii) prevenire il ripetersi di violazioni.
Il Responsabile adotterà le misure necessarie per proteggere i dati, per mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati e per prevenire il ripetersi di violazioni dei dati. Tali misure saranno intraprese in coordinamento con il Titolare. Il Responsabile non coinvolgerà né renderà comunicazione alcuna a terze parti (incluse le Autorità per la Protezione dei Dati) in merito ad alcuna violazione di dati senza la preventiva approvazione scritta da parte del Titolare.
9. Il Responsabile, al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, si impegna a distruggere tutti i dati personali. Una volta distrutti, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.
10. Il Responsabile del trattamento, può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (ulteriore Responsabile del trattamento) per gestire attività del trattamento specifiche. In questo caso informa in precedenza e per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento - aggiunta o sostituzione

– di altri Responsabili. Questa informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi dell'ulteriore Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

L'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

11. Il Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall'art.30, commi 2 e 5 del RGPD 2016/679, tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare.
12. Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
13. Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa di cui agli art. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
14. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).
15. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al RGPD 2016/679, per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- fornire al Responsabile del trattamento i dati personali e tutte le informazioni necessarie relative al presente accordo e per l'intera durata dello svolgimento del servizio;
- vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.

La durata del presente Accordo è pari alla durata del Contratto.

Il Titolare può altresì risolvere il presente accordo e il Contratto in ogni momento per grave inadempimento, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la violazione da parte del Responsabile delle normative in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del presente accordo, ovvero nel caso in cui il Responsabile non sia in grado o non intenda seguire un'istruzione fornita dal Titolare, o qualora, in contrasto con quanto stabilito nel presente accordo, il Responsabile rifiuti di far accedere il Titolare nei propri locali al fine di monitorare il rispetto del presente accordo, con particolare riferimento alle misure tecniche ed organizzative adottate.

Finpiemonte S.p.A.
Il Titolare del trattamento
Prof. Avv. Michele Vietti

Il Responsabile del trattamento
Nome azienda o persona fisica
